



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08531 DEL DEP. MICHELOTTI (res. n. 690 del 15 luglio 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale l'interrogante solleva specifici quesiti in relazione ai procedimenti di regolamentazione della responsabilità genitoriale, ed in particolare alla durata di un giudizio incardinato presso il Tribunale di Firenze, si riferisce quanto segue.

A tal riguardo, il Presidente del Tribunale di Firenze, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale (D.A.G.), ha trasmesso una nota riepilogativa della vicenda ripercorrendo i passaggi salienti del giudizio citato nel testo dell'interrogazione.

Dalla documentazione acquisita, è emerso che il procedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale è stato connotato da un'elevata complessità familiare e personale che ha reso necessario un approfondimento istruttorio sotto vari profili: esame delle parti, acquisizione di numerose relazioni informative e di aggiornamento dei Servizi Sociali e dei Servizi specialistici per l'Infanzia e Adolescenza, attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità nonché espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.

Tutta l'attività tecnica compiuta non si è limitata ad accertare i fatti ma è stata accompagnata da misure di osservazione, sostegno e monitoraggio; la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, in un'ottica trasformativa, ha anche verificato gli effetti sulle parti degli interventi attivati durante il procedimento.

Dalla documentazione trasmessa non consta che la protrazione sia riconducibile a mera inerzia o immotivata dilazione dell'attività peritale: la durata dell'attività tecnica va letta "alla luce della particolare complessità e delicatezza della vicenda, della necessità si procedere con cautela in un contesto segnato da allegazioni di particolare gravità, dell'esigenza di coinvolgere i Servizi sociali e il servizio specialistico di riferimento, nonché alla scelta di sottoporre a verifica progressiva gli interventi diretti alla ripresa dei rapporti tra padre e figlia".

Anzi, vi è da evidenziare che l'approfondita attività istruttoria compiuta ha fatto sì che le misure intraprese nel corso della consulenza tecnica d'ufficio siano state condivise dalle parti che, al termine del procedimento, hanno rassegnato "conclusioni sostanzialmente convergenti".

Risulta anche che, nel corso del giudizio, vi abbiano preso parte, intervenendo e formulando conclusioni, il Pubblico ministero ed il curatore speciale della minore.

Il Tribunale di Firenze ha adottato, infine, nell'agosto 2025, il provvedimento conclusivo.

Fin qui, dunque, lo sviluppo della vicenda giudiziaria.

Più in generale, venendo agli altri aspetti evidenziati nel testo dell'interrogazione, si rimarca che, nell'attuale impianto normativo, nei procedimenti che coinvolgono minori, è previsto nel codice di rito civile che il giudice, nel disporre la consulenza tecnica d'ufficio, deve innanzi tutto scegliere il consulente che sia dotato di specifica competenza in relazione ai compiti da affidargli, precisando l'oggetto ed i limiti dell'incarico che conferisce.

Inoltre, la relazione del consulente deve indicare le metodologie e i protocolli seguiti ed, eventualmente, proporre interventi a sostegno del nucleo familiare e del minore.

In considerazione della delicatezza del compito affidatogli, è previsto che, quando le indagini coinvolgono direttamente il minore, il consulente dovrà svolgerle in orari compatibili con gli impegni scolastici e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e che siano adeguate alla sua età.

Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile disciplinano anche la tempistica delle perizie: il consulente tecnico d'ufficio nominato deve infatti fissare il calendario delle operazioni peritali.

Solo con istanza motivata il CTU può chiedere una proroga del termine per il deposito della relazione se vi è concorde richiesta delle parti o se il caso presenta particolare complessità.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)